

XCV.

TORNATA DEL 15 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia* — *Considerazioni del Senatore Farina (Relatore) contro la proposta di soppressione fatta ieri dal Senatore Scialoja all'articolo 27* — *Adozione degli articoli 27, 28, 29 dell'Ufficio Centrale* — *Approvazione degli articoli 30 e 31 del progetto ministeriale* — *Relazione del Senatore Farina sulle modifiche proposte dal Ministro di Agricoltura e Commercio* — *Emendamento dell'Ufficio Centrale all'articolo 32* — *Obbiezioni del Ministro* — *Replica del Senatore Farina* — *Osservazioni dei Senatori Arnulfo e Pareto in sostegno dell'emendamento dell'Ufficio Centrale* — *Proposta del Senatore Di Revel, accettata dall'Ufficio Centrale* — *Emendamento del Senatore Scialoja, combattuto dal Senatore Farina, propugnato dal Senatore Cambrey-Digny* — *Avvertenza del Senatore Scialoja* — *Risposta del Senatore Farina* — *Dichiarazione del Ministro e del Senatore Farina* — *Parlano sull'ordine della votazione i Senatori Scialoja, Pareto, Farina, Duchoqué* — *Sotto emendamento del Senatore De Gori, membro dell'Ufficio Centrale, alla proposta del Senatore Di Revel, oppugnato dal Senatore Farina, e cellato dal Ministro* — *Approvazione della proposta del Senatore Di Revel, fatta per voto segreto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, Cibrario legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia.

Nella seduta di ieri siamo rimasti all'articolo 27 sul quale si è estesa la discussione.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. L'onorevole Senatore Scialoja proponeva ieri la soppressione della seconda parte del primo alinea nel quale si dice che i direttori delle sedi e succursali saranno approvati dal Governo che potrà anche rimuoverli.

Dirò brevemente il motivo per il quale l'Ufficio Centrale è spiacente di non poter accogliere questa proposta. Ciò che ha indotto l'Ufficio Centrale a fare intervenire l'azione governativa nelle nomine dei direttori delle sedi e delle succursali, si è che nel sistema del Governo e dell'Ufficio Centrale, togliendosi ogni altra sorveglianza dei Consigli dei singoli uffici della Banca, ne conseguita che il direttore in certo modo bisogna che sorvegli egli stesso le operazioni dei Consigli ai quali presiede.

Supponendo che uno di questi Consigli possa in qualche modo trascurare le disposizioni della legge o dello

statuto che regolano le operazioni affidate all'ufficio medesimo, è evidente che, affinché il direttore possa avere un certo carattere legale, conviene che abbia una qualità che lo renda non semplicemente un impiegato della Banca, ma qualche cosa di più, se no sarebbe un impiegato che si opporrebbe a tutte quelle persone che, rappresentando la società della Banca, sono suoi superiori.

Aunque, se si vuole che quest'ufficiale possa esercitare un'influenza di sorveglianza nel Consiglio presso il quale si trova, bisogna attribuirgli una nomina governativa che gli dia in certo modo quell'indipendenza di cui mancherebbe se non avesse che la nomina della società.

Di più, l'emendamento dell'Ufficio Centrale si riferisce anche alla facoltà del Governo di rimuovere questi direttori.

La seconda parte è ancora più importante della prima, perchè, supposto che il Governo riconosca che questi direttori non adempiano bene al loro dovere, non v'ha dubbio che deve avere la facoltà di rimuoverli, senza che questa rimozione venga approvata dal Consiglio superiore.

Evidentemente questa è una facoltà che si deve concedere al Governo perchè la sua sorveglianza possa riescire efficace.

Del resto nel fare questa proposta l'Ufficio Centrale si è appoggiato ad esempi assai autorevoli come la Banca di Francia.

Nella Banca di Francia l'articolo 22 della legge del 22 marzo del 1841 così si esprime:

« Le directeur de chaque comptoir est nommé par Ordonnance royale, sur le rapport de notre Ministre des finances et sur la présentation qui lui est faite de trois candidats, par le Gouverneur de la Banque.

» Le Gouverneur de la Banque nomme, révoque et destitue les employés des comptoirs. »

Come vede il Senato, la disposizione della legge francese è molto più ampia che la nostra, mentre là è il solo governatore che fa la proposta al Governo; presso noi invece è il Consiglio superiore della Banca che fa la nomina e ne chiede al Governo l'approvazione.

Anche in Francia dunque si è sentita la necessità riguardo a questo rappresentante, che in certo modo diventa rappresentante governativo rispetto ai membri del Consiglio delle sedi e delle succursali di dargli un carattere d'impiegato regio, affinché possa all'occorrenza (è sperabile però che non succederà mai) porre un freno alle infrazioni dei regolamenti che venissero praticate dalle singole amministrazioni delle sedi e delle succursali.

Per questi motivi l'Ufficio Centrale crede di dover mantenere l'aggiunta da esso fatta.

Siccome le soppressioni non si votano, parmi, se il signor Presidente crede, che si possa dividere l'articolo in due parti, e votarlo separatamente.

Presidente. Leggo distintamente l'articolo 27 per porlo ai voti.

« Il governatore ed i vice-governatori sono nominati dal Re. »

Chi approva questa prima parte, sorga.

(Approvato.)

« I direttori delle sedi ed i direttori delle succursali sono nominati dal Consiglio superiore. »

Metto ai voti questa prima parte del primo alinea. (Approvato.)

« Ed approvati dal Governo che potrà anche rimuoverli. »

Metto ai voti questa seconda parte del primo alinea. (Approvato.)

» I Consigli amministrativi delle sedi ed i censori sono eletti dagli azionisti in conformità dell'art. 57 e sono sempre rieleggibili.

» I Consigli amministrativi ed i censori delle succursali sono nominati dal Consiglio superiore sulla proposta del Consiglio di ciascuna sede. Essi sono rieleggibili.

» La proposta conterrà una metà più del numero dei consiglieri da nominarsi. »

Chi approva questi tre ultimi alinea, voglia sorgere. (Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 27; chi approva sorga. (Approvato.)

Ora leggo l'articolo 28 del progetto ministeriale.

» Art. 28. I componenti i Consigli delle sedi, e delle succursali ed i censori stanno tre anni in ufficio e si rinnovano per terzo ogni anno, secondo l'ordine d'anzianità o per estrazione a sorte. »

A questo articolo l'Ufficio Centrale propone un'altra redazione in cui toglie le parole *per estrazione a sorte* ed aggiunge le seguenti:

» Alla fine del primo e del secondo anno si estrarrà a sorte il terzo dei Consiglieri che cesseranno di far parte del Consiglio. »

Senatore **Farina, Relatore.** Non è che esplicativo.

Presidente. Il signor Ministro accetta?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Accetto.

Presidente. Dunque metto ai voti l'articolo 28 secondo la redazione dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina, Relatore.** Si desidererebbe da alcuni Senatori, ed è infatti più preciso, che si dicesse nell'alinea: si estrarrà a sorte il terzo dei Consiglieri che cessa e non cesseranno riferendosi al terzo anziché ai Consiglieri.

Presidente. Come ha inteso il Senato, l'Ufficio Centrale inclinerebbe a proporre che invece di dire cesseranno si dica cessa. Non credo necessario provocare un voto su questo.

Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

» Art. 28. I componenti i Consigli delle sedi, e delle succursali ed i censori stanno tre anni in ufficio e si rinnovano per terzo ogni anno, secondo l'ordine d'anzianità della loro elezione.

» Alia fine del primo e del secondo anno si estrarrà a sorte il terzo dei consiglieri che cessa di far parte del Consiglio. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Pregherei prima di tutto il signor Ministro a volere dire se aderisce alla redazione dell'art. 29 dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Aderisco alla redazione dell'Ufficio Centrale; solamente siamo d'accordo che all'alinea primo là dove si dice: « Propone al Consiglio superiore gli impiegati di qualunque grado; può sospenderli » si sostituisca la redazione in questi termini: « Propone gli impiegati di nomina del Consiglio superiore. »

Il nominare gli impiegati del Consiglio superiore e delle sedi è questione che faremo a suo luogo, epperò ho pregato l'Ufficio Centrale che volesse accettare la redazione nei termini che ho accennati.

Meno questa piccola modifica, accetto.

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale non fa difficoltà.

Presidente. Leggo l'articolo siccome è stato redatto dall'Ufficio Centrale colla modificazione proposta dal signor Ministro.

« Art. 29. Il governatore ha la rappresentanza della società; ne dirige e regola gli affari e soprintende alla osservanza dello statuto.

» Convoca e presiede le adunanze degli azionisti e del Consiglio superiore, e può convocare i Consigli amministrativi delle sedi e delle succursali, intervenire alle loro adunanze e presiederle.

» È incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti o del Consiglio superiore.

» Ha facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni dei Consigli amministrativi per quindi sottoporle al giudizio del Consiglio superiore.

» Propone gli impiegati di nomina del Consiglio superiore; può sospenderli, riferendone al Consiglio nella prima tornata.

» Fa al Consiglio superiore le proposte che reputa tornare utili alla società.

» Deve il governatore, almeno una volta all'anno, e può, ogni volta che lo creda opportuno, fare da persona di sua confidenza ispezionare i locali delle singole sedi e succursali, verificare le casse ed il portafoglio delle medesime, ispezionare i libri, le corrispondenze, i magazzini, e far fornire alla persona medesima copia di documenti, e tutte quelle più circostanziate e minute indicazioni, a voce od in iscritto, che ravviserà opportuno.

» Di tali ispezioni si dovrà redigere apposito verbale che, sottoscritto dall'ispettore delegato, dal Direttore della sede o succursale e dal governatore, dovrà conservarsi negli archivi della Banca. »

(Approvato.)

« Art. 30. Se il governatore è assente od indisposto, ne fa le veci uno dei vice governatori secondo l'ordine stabilito nel decreto di nomina.

» Il governatore può delegare ai vice-governatori parte delle sue attribuzioni. »

(Approvato.)

« Art. 31. Il governatore darà in garanzia cento azioni della Banca, ed i vice-governatori venticinque ciascuno. »

(Approvato.)

Crede l'Ufficio Centrale che si debba proseguire?

Senatore Farina, Relatore. A questo punto è indispensabile che l'Ufficio Centrale faccia una breve relazione sulla proposta fatta dal signor Ministro relativamente all'art. 32.

Signori Senatori,

L'Ufficio Centrale nominato per la legge sulla nuova Banca d'Italia, avendo preso ad esame le variazioni proposte dal signor Ministro a vari articoli del progetto, credette opportuno di andarli esaminando ad uno ad uno per brevemente riferire su ciascuno di essi.

La prima variazione viene proposta all'articolo 32 ed è così concepita:

« Il Consiglio superiore si compone del governatore, che ne ha la presidenza, e d'un deputato di ciascuna sede.

» Le sedi presso le quali da sei mesi almeno sono iscritte 5000 azioni nomineranno due deputati. I deputati risiederanno nella capitale del Regno e saranno rieleggibili. Se alcuno per qualunque ragione cessa da tale qualità, ne sarà nominato altro che lo rimpiazzerà per tutto il resto del suo mandato.

» Il Consiglio superiore si aduna una volta ogni quindici giorni, e più sovente se la gravità degli affari lo richiegga. Il Consiglio si rinnova per terzo ogni anno.

» Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore è necessaria la presenza di due quinti almeno dei suoi componenti oltre il Presidente, per gli affari ordinari, e di tre quinti per gli affari di maggior importanza, giusta le norme fissate nell'articolo seguente.

» I vice governatori intervengono alle adunanze del Consiglio superiore ed hanno voto consultivo. »

L'Ufficio Centrale se ebbe a rallegrarsi per una parte che il Ministro entrasse nella via della proporzionalità fra il numero delle azioni iscritte presso ciascuna sede ed il numero dei rappresentanti della sede medesima nel Consiglio superiore, siccome quella che sola era conforme al principio di eguaglianza dei soci fra loro, fu dolente però di dovere constatare come il signor Ministro si arrestasse appena mosso il primo passo nella via medesima.

L'Ufficio osservava come dal momento che si riconosce la convenienza che le sedi presso le quali sono iscritte 5000 azioni debbano avere due deputati, non

si può immaginare verun motivo plausibile per cui avendone 10,000 non debbano averne tre, e così via via.

Il sistema di proporzionare il numero dei rappresentanti al numero delle azioni iscritte presso la sede è il solo conforme ai principii di giustizia distributiva. Ma nel fatto adottando il progetto del Ministero due sedi avrebbero 10 mila azioni rappresentate e 34 mila prive di rappresentanza.

In vista pertanto di quanto sopra, l'Ufficio Centrale propone che il primo alinea dell'articolo, come sopra proposto dal Ministero, venga emendato nel modo che segue:

« Ciascuna sede avrà inoltre diritto di nominare un deputato al Consiglio superiore per ogni 5000 azioni iscritte da sei mesi almeno nei suoi registri.

» Niuna sede può eleggere più di 5 deputati. »

Nel rimanente l'Ufficio Centrale accetta la nuova proposta ministeriale relativa all'articolo 32 ne' termini nei quali lo stesso trovasi formulato, tranne una piccola modificazione al penultimo alinea della quale si riserva di far cenno in seguito.

Ora, per non confondere la discussione, mi riservo a riferire sugli altri articoli quando verranno in discussione.

Intanto desidererei che il Senato si pronunciasse su questo emendamento.

Presidente. Interrogo il Senato se non sarebbe meglio che si facesse stampare questa nuova proposta dell'Ufficio Centrale, giacchè la materia è molto grave.

Senatore Farina, Relatore. La questione è molto semplice; l'Ufficio Centrale attribuisce alle sedi la facoltà di nominare un rappresentante nel Consiglio superiore per ogni 5 mila azioni, prendendo per base lo stesso limite stabilito dal Ministero, ed arrestandosi a 5 deputati. Il signor Ministro invece si arresta a 2 rappresentanti.

Ne viene la conseguenza che chi ha 5 mila azioni ha nel Consiglio superiore tanti rappresentanti quanti chi ne ha 25 mila. E siccome abbiamo infatti delle sedi che hanno 5 mila azioni, ed altre che ne hanno colla nuova emissione presso a poco 25 mila, ne consegue che 25 mila sono pareggiate a 5 mila.

Questo è il sistema che ha voluto combattere l'Ufficio Centrale, sembrandogli che si facesse bensì un primo passo verso quanto è conforme alle massime di giustizia distributiva, ma che si rimanesse troppo lungi dall'aver raggiunto la debita meta.

Presidente. Dunque se nessuno fa istanza per la stampa, io credo che il Senato intenderà di essere abbastanza chiarito sul sistema esposto dall'Ufficio Centrale. Intanto prego il signor Ministro di dirmi quale sia la sua opinione a proposito della nuova proposta dell'Ufficio Centrale.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Io sono lieto di vedere che la questione non è più questione di principii, ma piuttosto d'applicazione. Quando l'Ufficio Centrale ha abbandonato la doppia formazione del Con-

siglio, e conviene che si abbia a fare l'elezione di delegati delle sedi, la questione è molto semplificata. Ci troviamo sopra un terreno su cui è facile intenderci.

Ripeto, sono lieto che la questione sia così semplificata, e ridotta unicamente a questione di proporzione; sopra di questa dunque io ricordo al Senato che due considerazioni principali ci determinarono a stabilire la rappresentanza delle sedi: una prima considerazione è che bisognava prima di tutto stabilire la base di tutto l'organismo determinando fin da questo momento il numero delle sedi fisse e la loro circoscrizione, appunto come abbiamo fatto.

In secondo luogo, bisognava stabilire il modo di rappresentanza delle sedi, e veggio che l'Ufficio Centrale ha perfettamente penetrato il concetto che informa il progetto, ritenendo che ci debba essere un rappresentante di ciascuna sede, sicchè si abbia l'organismo fondato sulle sedi, con una gerarchia e con un rappresentante di ciascuna sede.

Sembrandomi però che cotesto sistema, dedotto piuttosto da considerazioni generali riguardanti l'intero progetto, non soddisfacesse abbastanza all'argomento di doversi fare più larga parte di rappresentanza al maggior numero di azioni che si trovino iscritte in una più che in altra sede, io presentava al Senato una nuova proposizione la quale si allontanava tanto dall'antica quanto dalla nuova dell'Ufficio Centrale, e la cui ragione di essere stava propriamente nella misura d'interesse degli azionisti.

Io diceva: siccome il numero di azioni forma la base dell'interesse sociale della Banca, diamo un maggior peso alla rappresentanza delle azioni aggiungendo un altro delegato, semprechè le azioni riunite in una sede eccedano una certa quantità.

A me pareva e pare ancora che questa doppia rappresentanza fosse sufficiente, e che lo fosse nei termini da me proposti. Or veggio che per così dire mi si vorrebbe prendere io parola. Mi si dice: dappoichè ammettete che la cifra delle azioni abbia a misurare la rappresentanza, perchè volete arrestarvi a metà via? Posto che avete cominciato a dire che 5m. azioni bastano a dare un delegato, perchè non procedete di 5m. in 5m. ed accrescete proporzionatamente i delegati?

Signori, se non ci fosse altro che questo calcolo per determinare la rappresentanza, io non avrei che dire. È chiaro che crescendo la cifra delle azioni dovrebbero crescere i delegati.

Ma ricordatevi che non era unicamente questa considerazione che ci muoveva. Io ritengo che il numero dei delegati non può e non deve essere determinato esclusivamente dalla cifra delle azioni, ma deve essere ad un tempo raggugliata all'importanza maggiore o minore degli interessi locali. Io ritengo inoltre che si debba tener conto di un fatto che si verificherà appena le nuove azioni da emettersi dalla Banca si troveranno collocate.

Io mi spiego: il capitale si è aumentato a cento milioni di lire, ossia a cento mila azioni. Cinquanta mila azioni sono fin d'ora possedute dagli azionisti delle due Banche attuali, la Banca toscana e la Banca nazionale. Le altre 50m. noi le dividiamo metà, e ne prendiamo 25m. per darle alla pari e per ogni due azioni agli attuali azionisti delle due Banche, per le solite preferenze che in simili casi soglionsi fare; 5m. le mettiamo da parte per i futuri eventi; e 20m. le destiniamo alle nuove provincie.

Se le azioni corressero così facilmente da potersi equilibrare presto sopra tutto il territorio, io direi: guardiamo poco allo stato attuale delle cose, tutte si aggiustano da sé.

Ma qui vi ha qualche cosa che non si muove facilmente, e per lungo tempo forse certe agglomerazioni rimarranno e impediranno l'equilibrio.

Ora se è stato ben fatto lo attribuire ai vecchi azionisti queste azioni nuove, questo beneficio che certamente ha il suo fondamento, non esageriamo il beneficio, non facciamo che quello stesso, che è prima concessione diventi un inciampo, una contraddizione, e finisca col mettere le cose nell'assurdo, scartando tutti gli altri elementi, come se non ci fosse altro fondamento all'organismo della Banca che le azioni e gli azionisti.

Io aggiungo ancora un'altra considerazione, che mi pare solidissima. I rappresentanti della Banca accettano, sono contenti di questa posizione; essi hanno trovato che sia sufficiente che, oltre il rappresentante comune, ve ne sia un altro destinato a compensare, dirò così la differenza. Signori, io prego di considerare di ricordare che le parti di interesse privato e le parti di interesse pubblico sono naturalmente distinte. La parte di interesse privato ha bisogno di essere rispettata, e noi la rispettiamo a sufficienza quando alle cose date prima aggiungiamo altre importanti concessioni. Ciò è tanto vero che i rappresentanti stessi dicono: basta, e si chiamano soddisfatti.

E credo in verità di significare una cosa decisiva al Senato dicendogli: vedete che per ciò che riguarda il particolare interesse de' possessori delle azioni gli azionisti non ci chieggono più di questo; essendosi già prima contentati di meno, sono ora ben contenti di quanto vi è loro aggiunto. Io credo che non dobbiamo dimenticare che parallelamente a quest'interesse particolare v'ha l'interesse generale, che è nostro debito di preoccuparci di questo più seriamente e che questo interesse generale raccomanda di non lasciarsi sopraffare dall'interesse privato.

Signori, io ho troppa fiducia nel senno e nell'imparzialità del Senato, per sperare che esso vorrà considerare la posizione in cui si trova un Ministro, il quale ha da un lato una convenzione sottoscritta e degli accordi a prendere, e dall'altra le esigenze del paese, e le convenienze dell'amministrazione.

Io vi prego di meditare ponderatamente la cosa; il

Senato troverà egli veramente ragionevole l'elevare sino a 4 o 5 il numero dei deputati di una sede?

A me non pare ragionevole.

Ripeto che, Ministro e Ufficio Centrale, siamo d'accordo sul principio della rappresentanza, solo differiamo intorno la proporzione con cui questa dovrà essere misurata. Come dissi, me ne rimetto dunque al Senato, perchè credo che, quando lascio arbitro il Senato, mi rimetto ad un giudizio imparziale, mi rimetto a chi si interessa degli affari del paese quanto possa interessarmi io stesso, e sente quanto io senta la responsabilità di così gravi deliberazioni. Io ho fiducia, e credo che il Senato valuterà perfettamente le mie ragioni, non perdendo di vista nessuna delle considerazioni che si son fatte.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale, e dopo l'avrà il Senatore Arnulfo.

Senatore Farina, Relatore. L'onorevole signor Ministro ebbe a congratularsi che l'Ufficio Centrale avesse abbandonato il suo progetto. In questo l'Ufficio ha fatto prova di volersi ravvicinare, per quanto era possibile, alle intenzioni del Ministero; ma egli non ha creduto di potere spingere la cosa tant'oltre che dovesse rimanere, per così dire, soffocata la rappresentanza degli interessi individuali dei singoli azionisti rimpetto ad una rappresentanza, la quale veniva ad essere piuttosto di località, come l'ha messa il signor Ministro, che non di interesse privato della generalità degli azionisti medesimi.

L'onorevole signor Ministro trovava che colle nuove emissioni delle azioni si verrà a fare in certo modo scomparire quella disparità che esiste fra alcune sedi ed alcune altre, disparità che va da meno di mille a 24 o 25 mila.

Ma prima di tutto egli, per stabilire questa specie di cessazione di disparità, ricorreva alle nuove emissioni.

Ora, le nuove emissioni cosa fanno? danno un terzo di più di azioni a quelli che già le possiedono, di maniera che i possessori attuali delle 50 mila azioni, vengono ad averne 75 mila, e le 25 mila di più che sono loro attribuite, essendo attribuite alla pari, non è probabile che rifiutino di averle.

Conseguentemente vi saranno cinque sedi sopra undici, anzi sopra dodici che si propone di creare, che avranno indubbiamente 75 mila azioni; dunque più di tre quarti di quelle che ora saranno emesse in totale, perchè per ora non se ne emettono che 95 mila. Le altre 20 mila poi, come ho già dimostrato l'altro giorno, essendo emesse con un premio non potranno facilmente essere collocate subito; si richiederà del tempo e durante questo tempo la disparità continuerà ad esistere.

Ma ammesso, come lo ha ammesso il signor Ministro nell'eloquente suo discorso, che in una rappresentanza di questa natura deve essere rappresentato l'interesse dello Stato, l'interesse delle località, e l'interesse degli azionisti, bisogna pur dare agli azionisti una vera rappresentanza che non sia appena l'immagine della stessa.

Fino ad un deputato noi diamo la rappresentanza a tutte le sedi non perchè abbiano delle azioni, perchè diffatti abbiamo delle sedi anche attualmente, come già dissi, che hanno pochissime azioni, ma la diamo alla rappresentanza locale, perchè vi è una sede in quella tale località, indipendentemente dal numero delle azioni presso di essa iscritte.

Resta dunque sempre da far rappresentare nel Consiglio superiore l'elemento degli azionisti; se noi non avessimo che la sola rappresentanza locale delle sedi non avremmo evidentemente nessuna vera rappresentanza degli azionisti.

Ora questa rappresentanza agli azionisti bisognava accordarla e non si poteva accordarla altrimenti se non in proporzione delle azioni iscritte presso ciascuna sede. L'Ufficio Centrale ha rinunciato a fare nominare i deputati dall'assemblea generale; e noi bene il signor Ministro che l'Ufficio Centrale non ha mai rinunciato ai principi, di far rappresentare nel Consiglio superiore gli azionisti, il che invero sarebbe la più strana, la più nuova delle rinuncie che si potesse immaginare in una società di azionisti; ha rinunciato, al modo di farli nominare, ma non ha rinunciato mai alla realtà della loro rappresentanza; ha rinunciato, dico, al modo di farli eleggere, ma non ha mai rinunciato a farli nominare altrimenti.

Conseguentemente cosa ne viene? Ne viene che non facendo più eleggere i deputati rappresentanti gli azionisti dai soci dell'assemblea generale, bisogna dare questo numero di rappresentanti della società da nominare alle singole sedi. E come stabilire la proporzionalità del numero loro? Dovremo dare un rappresentante tanto ad una sede, la quale ne abbia cinque mila, quanto ad una che ne abbia venticinque mila? Ma questo evidentemente rientrerebbe in una sproporzione tale che equivarrebbe ad un'ingiustizia, ed ogni idea di giustizia distributiva scomparirebbe completamente, ed anzi scomparirebbe probabilmente persino la rappresentanza della maggioranza della società.

In questo stato di cose l'Ufficio Centrale non poteva far altro se non quello che ha fatto, di proporzionare cioè il numero dei rappresentanti al numero dei soci, al numero delle azioni che sono iscritte presso ciascuna sede.

Ma l'onorevole signor Ministro disse: voi fate una disposizione che resterà stabile. No. noi non abbiamo detto, la sede tale avrà 5, la sede tal'altra ne avrà due, o avrà uno: abbiamo sempre proporzionato il numero dei rappresentanti alle azioni che resteranno presso ciascuna sede. Quando una sede, per esempio, che ora ne ha 300 o 400 ne avrà 5 mila, nominerà due rappresentanti; se ne avrà dieci mila, ne avrà tre, e così via via.

Dunque noi non solo prescriviamo nulla di stabile, anzi ci prestiamo in modo mirabile a quel tal movimento delle azioni, del quale faceva cenno il signor Ministro, perchè appunto quando questo movimento

sarà avvenuto, quella tal sede che avrà acquistato azioni avrà un maggior numero di rappresentanti nel Consiglio superiore.

L'onorevole signor Ministro ci veniva dicendo: non esagerate questo principio. Ma, Dio buono, non lo esageriamo: stiamo nei termini nei quali lo stesso signor Ministro l'ha messo. Egli ha trovato equo che essendovi 5 mila azioni in una sede, vi siano due rappresentanti; ma come potrà trovar men giusto che quando ve ne siano diecimila, ve ne siano tre? Questo sta precisamente, ed è determinato secondo il limite che lo stesso signor Ministro ha ammesso.

Del resto noi non mettiamo da banda nessun elemento col metter questa proporzione, perchè noi ammettiamo l'elemento della rappresentanza locale, non che l'elemento della rappresentanza governativa, che sta nella nomina del governatore; anzi questo, lungi dal metterlo da banda, l'abbiamo aumentato perchè, come aveva l'onore di dire fino dall'altro giorno, non solo ci siamo contentati di far nominare il governatore dal Governo, ma abbiamo voluto che anche i direttori delle sedi e delle succursali abbiano un'approvazione governativa. Quindi indubbiamente non abbiamo messo da banda l'elemento governativo, non abbiamo nemmeno messo da banda l'elemento locale, mentre tutto il numero dei rappresentanti delle singole sedi l'abbiamo lasciato intatto.

Solamente nel progetto ministeriale era del tutto messo da banda l'elemento sociale, l'elemento dei rappresentanti degli azionisti, ed a questo noi diamo una proporzionata rappresentanza nel Consiglio superiore.

L'onorevole signor Ministro a questo punto osservava che noi ci preoccupavamo dell'interesse dei soci più di quello che non avessero creduto di farlo i rappresentanti dei soci medesimi, cioè i rappresentanti della Banca.

Non so veramente quando i rappresentanti della Banca avessero mandato di spiegarsi sopra una questione che non era stata prevista in origine.

Ma ammesso che la Banca non faccia difficoltà, prego il Senato a considerare ben bene che noi non ci preoccupiamo degli interessi degli azionisti come azionisti, ma ci preoccupiamo degli interessi degli azionisti in quanto che nel Consiglio li vogliamo fortemente rappresentati per mettere un freno, un controllo, un ostacolo ad ogni possibile invasione governativa. Noi ci preoccupiamo dell'interesse dei soci non perchè ci importi punto nè poco dei soci medesimi per se stessi, ma perchè dalla completa ed autorevole rappresentanza loro noi veniamo ad avere, ripeto, quel verace controllo di cui abbiamo bisogno per frenare la preponderanza governativa, l'influenza del governatore che diventerebbe soverchi, come credo di aver dimostrato nel mio discorso dell'altro giorno, e costituirebbe una continua minaccia di assorbimento della Banca nell'azione governativa. Senza un Consiglio che rappresenti veramente gli interessi della Società, che veramente possa opporre

resistenza all'invasione del Governo nel capitale, nelle attribuzioni, nell'azione della Banca medesima, noi togliamo il ritegno che vogliamo contrapporre all'azione governativa.

Per conseguenza anche sotto questo rapporto e quando anche fosse vero che i pretesi rappresentanti in questo punto delle due Banche esistenti avessero aderito, noi tuttavia non potremmo accostarci a questa adesione, giacchè noi vogliamo il Consiglio superiore della Banca fortemente costituito; e per costituirlo fortemente non possiamo andare a cercare una resistenza efficace se non nel personale interesse dei soci, i quali naturalmente si oppongono all'essere assorbiti e, per così dire, annientati dall'azione governativa. Noi dunque vogliamo questo Consiglio fortemente costituito, e volendolo fortemente costituito non possiamo che introdurre un considerevole numero di interessati, mentre se lasciamo solo la rappresentanza delle località poco interessate, questa non opporrà che poca o nessuna resistenza all'azione governativa.

D'altronde si sa come in ciascuna località sia potentissima l'influenza governativa, onde noi volendo costituire un freno alla medesima, non possiamo cercarlo altrove se non in una rappresentanza fortemente costituita dei particolari interessati della Banca medesima.

L'onorevole signor Ministro dubitava della ragionevolezza di questa misura; pare a me di aver mostrato che essa è ragionevole.

Dirò di più, credo che l'emendamento presentato dall'Ufficio dimostra altresì che non si volle menomamente eccedere in questa rappresentanza. Infatti sebbene vi siano sedi le quali pel numero delle azioni che sono iscritte presso di loro potessero avere anche più di cinque rappresentanti, noi a cinque ci siamo fermati, temendo che per avventura si destasse appunto qualche suscettibilità di località diverse.

Consequentemente non solo abbiamo la coscienza di non avere esagerato il nostro principio, ma la certezza di averlo frenato prima di giungere a quei limiti a che, stando all'integrità del principio di legalità, avremmo dovuto spingerlo.

Credo quindi che dopo queste brevi considerazioni il Senato possa tranquillamente adottare l'emendamento che gli viene da noi proposto e che in massima mi pare non sia contraddetto dal signor Ministro, sebbene abbia fatto delle obiezioni circa alla sua misura.

Presidente. La parola è al sig. Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Io non dubito punto che il Senato abbia veduto con molta soddisfazione che tanto l'onorevole signor Ministro quanto l'Ufficio Centrale abbiano modificata la loro primitiva opinione, e siensi ravvicinati per modo che lo stesso signor Ministro, arrendevole quanto altri mai a tutto ciò che consente o richiede giustizia, abbia lasciato al Senato il decidere sopra l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale senza farci precisa opposizione. Io sono lieto di questo risul-

tato, e quindi mi limiterò a fare alcune osservazioni in aggiunta a quelle dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, non fosse altro che per porre in evidenza la differenza che esiste fra l'Ufficio ed il Ministro, ed esporre le ragioni per le quali io propendo per l'opinione manifestata dall'Ufficio Centrale.

Il sistema accennato dall'onorevole signor Ministro consiste in ciò, che egli vorrebbe che ogni sede nominasse un delegato al Consiglio superiore, e ne elegga un secondo quando abbia 5 mila azioni, e mai un numero maggiore, locchè vuol dire che, qualunque sia il numero delle azioni di una sede, non debba questa avere un numero di rappresentanti maggiore di due.

Per contro l'Ufficio Centrale propone che vi debbano essere rappresentanti di tutte le sedi, ma in numero proporzionato alle azioni in ognuna iscritte.

Credo che questa sia l'unica divergenza che esista tra l'Ufficio Centrale e l'onorevole signor Ministro. Ciò posto parmi che trattandosi di Società, si debba ricorrere ai principii generali che le regolano. Ciò facendo egli è evidente che ogni azionista debba avere uguale diritto da esercitare, ovunque egli prenda, iscriva le sue azioni. Non vi devono essere nè territorii, nè divisioni, quando si tratta di diritti sociali; ogni socio deve averli uguali, e per quanto è conciliabile colle circostanze, deve lasciarsene libero l'esercizio.

Ciò essendo, io non vedo che vi debba essere una limitazione qualsiasi che non sia eguale per tutti i soci ovunque siano. Se si prende per norma la cifra di 5 mila azioni per misurare il diritto alla nomina di un delegato al Consiglio superiore, evidentemente questo diritto vuol essere proporzionale a tutte le azioni, ovunque e in qualsiasi sede iscritte.

Stando a questo principio direttivo della società, si deve necessariamente adottare il progetto dell'Ufficio Centrale.

Per contro il proposito cui allude l'onorevole signor Ministro mira, sto per dire, ad una divisione, ad una limitazione che produce somma ineguaglianza fra soci che nell'ente società non si deve ammettere.

Difatti il miglior modo di esercitare il diritto degli azionisti consiste nella nomina dei delegati al Consiglio superiore da farsi nelle adunanze generali, il che si pratica sempre nelle società, a meno che vi siano circostanze che impediscano che convenientemente si pratici, e così facendo ogni socio esercita un diritto uguale all'altro socio; che se nel caso di cui ora si tratta, vi sono circostanze particolari per le quali non può abbracciarsi il partito di far le nomine in adunanza generale, cioè perchè questa difficilmente potrebbe riescire abbastanza numerosa e rappresentare convenientemente la società, avuto riguardo alle grandi distanze che vi sono fra la residenza dei soci, nei distretti delle sedi, e la capitale del Regno, e vi si deve perciò rinunciare, non è men vero però che tale deroga ai principii generali che regolano le società, deve farsi in

modo da conservare più che si può l'esercizio dei diritti ai singoli soci eguali fra loro.

Ora l'esercizio dei diritti sociali si consegue più compiutamente ed egualmente dagli azionisti adottando il progetto dell'Ufficio Centrale, che attuando l'idea del signor Ministro.

Ma si disse, per sostenere quest'ultima opinione, che al progetto del Ministero aderiscono gli interessati delle due Banche che vengono a fondersi, o, dirò meglio, a cessare mediante la creazione della nuova.

Io comprendo che vi sia tale adesione, ma non credo che in essa si comprenda tacitamente il rifiuto del sistema proposto dall'Ufficio Centrale, in quanto che le due Banche attuali non rappresentano e non possono rappresentare che dei soci, degli azionisti, e quindi non possono aver ragioni maggiori di quelle che acquisteranno i nuovi azionisti, i nuovi soci colle azioni da emettersi.

L'onorevole signor Ministro disse altresì; badate che questa nuova Banca non è solo istituzione d'interesse privato, ma è altresì di pubblico interesse.

Io ne convengo, ma non potrei convenire che l'interesse pubblico possa prevalere per modo da menomare l'esercizio dei diritti competenti agli azionisti (i quali sono quelli che perdono o guadagnano e pongono i capitali) e da renderli fra di loro ineguali, il che si verificherebbe tuttavolta che si adottasse l'idea messa avanti dal signor Ministro, perchè dall'essere socio in un dato luogo, vale a dire dall'essere iscritto in una data sede come azionista, od esserlo in un'altra, si avrebbero diritti maggiori o minori, relativamente alle nomine dei rappresentanti. Perciò concludo, che dovendo la costituzione della Banca d'Italia avere per norma i principii generali che regolano le società, dovendo i relativi diritti essere, per quanto si può, esercitati in modo uniforme ed eguale per tutti gli azionisti, è più giusto adottare il progetto dell'Ufficio Centrale, come quello che meglio risponde allo scopo della società, e siccome il signor Ministro, se ne rimette al Senato, io spero che esso dividerà l'opinione mia, cioè che sia da adottarsi la proposta dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Prego i signori Senatori di porsi sotto gli occhi il primo articolo delle modifiche state presentate dal signor Ministro.

Leggerò l'articolo 32, secondo il testo di queste modifiche, poi leggerò l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Consiglio superiore.

« Art. 32. Il Consiglio superiore si compone del governatore, che ne ha la presidenza, e d'un deputato di ciascuna sede.

» Le sedi presso le quali da sei mesi almeno sono iscritte 5000 azioni nomineranno due deputati. I deputati risiederanno nella capitale del Regno e saranno rie-

leggibili. Se alcuno per qualunque ragione cessa da tale qualità, ne sarà nominato altro che lo rimpiazzerà per tutto il resto del suo mandato.

» Il Consiglio superiore si aduna una volta ogni 15 giorni, e più sovente se la gravità degli affari lo richiegga.

» Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore è necessaria la presenza di due quinti almeno dei suoi componenti oltre il Presidente, per gli affari ordinari, e di tre quinti per gli affari di maggior importanza giusta le norme fissate dall'articolo seguente.

» I vice-governatori intervengono alle adunanze del Consiglio superiore ed hanno voto consultivo.»

Senatore Di Revel. Il signor Ministro essendosi rimesso al Senato intorno al punto se si dovesse accettare che vi fosse un rappresentante delle sedi per ogni cinque mila azioni, ed il progetto dell'Ufficio Centrale portando che questa rappresentanza possa arrivare sino a cinque delegati per ogni sede là dove vi sono 20 mila azioni oltre quello che è rappresentante senza limitazione di azioni, mi pare che egli accetterebbe volentieri una specie di compromesso.

Io credo che il Ministero abbia ragione nel non credere conveniente lo estendere cotanto la rappresentanza delle sedi in ragione del numero delle azioni; queste sono in mano delle provincie in cui le banche furono da più antico tempo stabilite; se prendiamo le azioni della Banca nazionale, esse si trovano in Torino, in Genova, ed accessoriamente anche in Milano ed in Bologna, ma in generale la massa delle azioni sono ancora là dove originariamente furono emesse.

Ora, per effetto delle disposizioni di questa legge, ai proprietari delle antiche azioni venendo data altresì una azione in aggiunta, questa massa di azioni si concentrerebbe sempre più là dove è ora il maggior numero di esse; quindi la rappresentanza delle altre sedi rimarrebbe molto esigua, e forse per un tempo anche un po' lontano, tranne Livorno e Firenze, le altre sedi non avrebbero che un solo rappresentante. Pare quindi che nelle antiche sedi vi sarebbe una preponderanza che rappresenta benissimo l'azione, ma che diminuisce un poco ciò che si è voluto dare individualmente alla sede, come ente morale.

Io credo perciò che per ogni cinque mila azioni iscritte, si abbia a nominare un rappresentante, ma che si possa accrescere la cifra delle somme per le quali si fece luogo ad una nomina di un delegato di più, o veramente arrestarsi al limite quanto meno di quattro mila, che mi paiono essere più che sufficienti per dare all'azione quella preponderanza che si è inteso dare.

Io quindi proporrei che per ogni cinque mila azioni si faccia luogo alla nomina di un delegato, ed invece di arrestarsi poi al numero di cinque, arrestarsi a quello di quattro.

Senatore Pareto. In origine avrei preferito l'articolo dell'Ufficio Centrale come era stato redatto dapprima, cioè che i soci avessero direttamente i loro rappresen-

anti, ma dacchè si è venuto ad una transazione, io desidero che questa transazione dia almeno ai soci la rappresentanza proporzionale alla loro entità, cioè che le sedi mandino al Consiglio superiore un numero di rappresentanti proporzionato al numero delle azioni che nella sede sono loro iscritte.

Se noi adottassimo il sistema proposto dal Ministero che limita a due i rappresentanti delle sedi che hanno più di 5 mila azioni che cosa succederebbe? Succederebbe che la riunione dei deputati delle sedi di poca importanza soverchierebbe la massa dei maggiori interessati a cui pare si deve por mente.

Colla nuova proposta invece dell'Ufficio Centrale si dà a ciascuno quella proporzionalità di diritto che ha come socio, mentre nell'altra non vi sarebbe questa proporzionalità, e vi sarebbero soci che avrebbero diritto di invigilare sulle azioni del governatore in una proporzione, mentre ve ne sarebbero altri che non avrebbero diritto di invigilarvi che in una proporzione molto minore.

Siccome i soci sono uguali, debbono avere nei diritti porzioni uguali, e queste proporzioni nel diritto d'invigilare il governatore, e di controllare l'ingerenza governativa non può ottenersi che dandosi un numero di rappresentanti in proporzione al numero delle azioni iscritte in ciascuna sede. Sicuramente non si può andare all'assoluta proporzionalità, perchè si dovrebbe perciò accordare un numero di delegati in ragione del numero preciso delle azioni che sono iscritte, ma dentro un certo limite, lo credo che quanto ha proposto l'Ufficio Centrale sia giusto, e che in conseguenza si debba preferire l'emendamento dell'Ufficio medesimo a quelli che vennero proposti in seguito.

Io sarei poi andato più in là: avrei detto, che ad ogni 5000 azioni si dovesse dare un rappresentante, qualunque numero ne potesse risultare, ma capisco che il troppo numero potrebbe incagliare gli affari.

Io mi limito perciò a quanto ha detto l'Ufficio Centrale, cioè che una sede che abbia più di cinque mila azioni debba avere due delegati, al di là debba averne tre, quattro, sino al numero di cinque, perchè questa è la sola via di giustizia, essendo con ciò data al socio in quanto riguarda l'invigilare il regolare andamento della Banca, una proporzione uguale, sia che gli abiti una sede di piccola, ovvero di grande importanza.

Il dire che le località sono rappresentate può avere qualche cosa di giusto, ma in affari di Banca, in una riunione di azionisti, si deve credere che col modo proposto dall'Ufficio Centrale si viene a provvedere al loro interesse, cosa a cui dal Governo non si era pensato, mentre all'interesse dello Stato si era già largamente provveduto, giacchè i governatori ed i vice-governatori sono di nomina regia.

Lasciamo che quelli che hanno interesse a che gli affari procedano bene, vi abbiano ingerenza, giacchè nessuno vi accudisce meglio di chi vi ha impegnati i propri averi e le proprie sostanze.

Senatore Scialoja. L'onorevole Senatore Di Revel, con quel fine accorgimento e con quel senso pratico che tanto lo distingue, sottintendeva al Senato due osservazioni che, a mio credere, sono giustissime.

Egli diceva: in questi statuti della Banca che noi discutiamo, è stabilito che delle 50 mila azioni nuove che si creano, 25 mila sono aggiunte alle azioni antiche, e quindi destinate a cadere nelle mani dei vecchi azionisti; 5 mila sono riservate e 20 mila solamente sono poste in vendita.

Supponendo adunque le migliori disposizioni del mondo per le città dove si hanno a stabilire nuove sedi, queste essendo per ora cinque, ed in un avvenire prossimo sette, è chiaro che a ciascuna di esse non riesce possibile avere le 5 mila azioni che dovrebbero darle il diritto alla rappresentanza di più di un solo deputato.

Bisogna tener conto di questa speciale combinazione di cose che fa uscire dai confini della volontà di coloro i quali vorrebbero comprare queste azioni la possibilità di acquistarle. Epperò ben si apponeva il Senatore Di Revel dicendo che sino al tempo non breve in cui le azioni entrando in commercio possono essere acquistate, convenga avere maggiore considerazione a quello dei due elementi che il signor Ministro ricordava nel suo discorso, cioè alla importanza commerciale dei luoghi dove si stabiliscono le sedi, la quale è estrinseca a quella delle azioni e degli azionisti.

È vero, che secondo il principio, che regola l'interesse di una società, gli azionisti debbono avere maggiore o minore peso col loro voto, secondo che sono possessori di un numero maggiore o minore di azioni. Ma se si consultano gli statuti di qualunque società, si troverà che è preveduto il caso di un *maximum* oltre del quale, qualunque sia il numero delle azioni che un azionista possiede, non può accrescere il numero delle sue voci. E di più si troverà, che se per esempio, accorda un voto a 20 azioni, non si suol darne un altro per ogni 20 azioni, ma un secondo per le 30 che si possano avere oltre le prime 20, un terzo per ogni 50 al di sopra delle 30, e poi un limite massimo oltre il quale il numero delle voci non cresce.

Perchè anche nella votazione di un'assemblea che deve direttamente deliberare intorno agli affari di una società, gli statuti sogliono frenare la preponderanza di un azionista possessore di un considerevole numero di azioni? Perchè in realtà un solo individuo per quanto possa essere interessato, non deve preponderare a segno di vincere gli altri soci nelle deliberazioni comuni. E per vero in un individuo che possiede qualsiasi numero di azioni oltre all'interesse misurato dal numero di queste, possono essere altri interessi estranei a quelli della Società.

Queste limitazioni prudenziali variano secondo certi riguardi che debbono essere tratti dalla natura stessa della società, dal suo scopo, dall'ordinamento suo, dall'architettura dei suoi statuti. Laonde merita grande

considerazione quel carattere particolare degli statuti che ora sono in discussione, in virtù dei quali i nuovi acquirenti di azioni non possono, anche volendolo, per alcun tempo acquistarne più di 20.000 a patti discreti.

Posto ciò dichiaro che m'accordo perfettamente col l'onorevole conte Di Revel anche in un'altra idea, cioè, che in ogni modo è giusto che qualunque sia la ragione per cui le azioni restino concentrate per alcun tempo nelle mani degli antichi azionisti, costoro abbiano ad avere una ragionevole preponderanza nella amministrazione sociale.

Ma vediamo praticamente come andranno le cose anche a questo riguardo. Abbiamo tre sedi antiche, Torino, Genova e Milano, che avranno un numero molto più considerevole di azioni che qualunque altra sede, e quindi questo numero per l'aumento di un'azione nuova per ogni azione vecchia, sarà accresciuto considerevolmente; abbiamo Bologna in quarto luogo, ed avremo Firenze e Livorno che prenderanno 15 mila azioni, e che per conseguenza oltre all' avere un rappresentante per sede, ne avranno un'altro ciascuna. Tutte le altre sedi di nuova creazione, non potranno per le ragioni addotte, avere per ora e non avranno per lungo tempo più di un solo rappresentante per ognuna.

! Data questa combinazione di cose, se anche i rappresentanti delle sedi più lontane venissero ad assistere assiduamente alle tornate del Consiglio superiore, la preponderanza sarebbe assicurata agli azionisti delle sedi dove è maggiore il numero delle azioni. E questo basterebbe per la tutela dei loro interessi.

Ma se poi considerate che in realtà il Consiglio superiore può deliberare colla presenza di due quinti dei suoi membri, e che quelli che mancheranno d'ordinario saranno precisamente i deputati delle sedi che possiedono minor numero di azioni, vi convincerete che in pratica la preponderanza delle sedi che hanno più azioni, sarà di gran lunga maggiore. Però se il numero dei deputati di ciascuna di loro potesse salire sino a cinque, avverrebbe che anche senza l'intervento dei rappresentanti delle sedi meno lontane, due sedi soltanto, al più tre, basterebbero a costituire l'assoluta maggioranza, e potrebbero deliberare colla esclusione dei rappresentanti di tutte le altre sedi.

Quindi per questa parte, ed anche per invitare a venire in Torino più frequentemente quegli altri rappresentanti, io credo che il limite massimo di cinque debba essere abbassato.

Aggiungo a quest'osservazione un'altra, ed è che, mentre pare che il numero 5 sia un limite massimo, esso in realtà sarebbe una finzione di limite; poiché tutte le azioni della Banca saranno 100 mila, delle quali 5 mila riservate. Il numero di cinque deputati non potrebbe essere accresciuto se non nel caso in cui una sede possedesse almeno 25 mila azioni: ora, Signori, è poco probabile che una sola delle 12 sedi pos-

segga più di questo numero d'azioni, che rappresenta la quarta parte di tutto il capitale della Banca.

Oltre di che un numero d'azioni certamente è nelle mani di stranieri, i quali per avere il diritto di votare nell'Assemblea prendono un'iscrizione sui registri della Banca. Ma costoro, siatene certi, pigliano di preferenza l'iscrizione sui registri della sede di Torino; sicché il numero delle azioni della sede di Torino apparirà molto maggiore, perchè rappresenterà non solamente le azioni di coloro che dimorano nel distretto bancario, al quale si estende la giurisdizione della sede, ma anche quelle appartenenti ad azionisti non italiani, ed estranei perciò alla sede medesima.

Quindi io penso giovarmi di un'idea appena accennata dall'onorevole di Revel, cioè che sarebbe forse giusto che da una parte si limitasse il numero massimo dei deputati ad una cifra inferiore a cinque, e dall'altra si accrescesse il numero delle azioni necessarie perchè una sede abbia un altro rappresentante. Egli veramente si scostava alquanto da questo concetto quando proponeva la riduzione del limite massimo dei deputati da cinque a quattro, senza modificare la cifra delle cinque mila azioni che l'Ufficio Centrale richiede per avere un altro deputato. Ma io ripigliando il suo concetto medesimo, e concordandone le due parti, mi permetterei di portare una modificazione e nel tempo stesso un'aggiunta alla sua proposta, e direi: ciascuna sede avrà un rappresentante; quelle in cui saranno iscritte non 5 mila ma 6 mila azioni almeno, ne avranno due; e così un altro ne sarà concesso a quella sede che possiede 12 mila azioni o più. Nessuna sede avrà più di tre rappresentanti.

Così combinando fra loro le due condizioni espresse dal Senatore Di Revel, e modificando la sua proposta, credo che si farebbe cosa più conforme ai principi della giustizia.

Presidente. Pregherei anzi tutto il signor proponente di volermi mandare il suo emendamento per iscritto.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale non può accettare quest'emendamento, quindi io pregherei il signor Presidente di vedere se è appoggiato, riservandomi di parlare poi.

(I Senatori proponenti si recano a concertare gli emendamenti.)

Presidente. Prego i signori Senatori di voler riprendere i loro posti.

Intanto io leggerò il testo dell'emendamento del Senatore Scialoja. Esso è così concepito:

« Ciascuna sede avrà inoltre diritto di nominare un deputato al Consiglio superiore per ogni sei mila azioni iscritte da sei mesi almeno nei suoi registri.

» Niuna sede può eleggere più di tre deputati. »

L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale non accetta, ed io dirò....

Presidente. Se mi permette, io domanderei prima al Senato se appoggia quest'emendamento.

Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato l'emendamento del Senatore Scialoja.

L'emendamento Scialoja consiste nel portare a sei mila la cifra delle azioni che nell'emendamento dell'Ufficio Centrale è a cinque mila, e per fissare a tre deputati il massimo che nell'emendamento dell'Ufficio è fissato a cinque.

Chi appoggia quest'emendamento, voglia sorgere.

(Appoggiato.)

La parola è al signor Relatore.

Senatore **Farina, Relatore.** L'onorevole Senatore Scialoja esordiva facendo notare come le sedi dell'Italia meridionale non avendo attualmente che 20 mila azioni da acquistare, fossero poste in condizione talmente deteriorata da non poter sopportare la condizione che loro veniva imposta dalla legge.

Credeva egli che, non essendo dal progetto di legge destinate loro che 20 mila azioni, ne venisse tolta talmente ogni proporzionalità, che le stesse potessero dirsi lese quasi nei loro diritti.

Di quale proporzionalità l'onorevole Senatore Scialoja abbia inteso parlare, io veramente non riesco a comprendere; e credo che tutta questa fantasmagoria di proporzionalità tra il mezzogiorno ed il nord d'Italia consista in una confusione di rappresentanza locale e di rappresentanza sociale.

La rappresentanza locale prepondera nei siti ove sono poche azioni, anziché preponderare nei siti dove le azioni medesime esistono in maggior quantità.

Abbiamo un progetto di creare 12 sedi; le sedi che attualmente possiedono buon numero di azioni sono ristrette a cinque, dunque la sproporzionalità che si allega non esiste, perché realmente le rappresentanze locali prevalgono nelle sedi che non hanno quasi azioni, alle sedi che ne hanno gran numero.

Posta da parte questa rappresentanza locale, e venendo alla rappresentanza effettiva delle azioni della Società nell'interesse sociale, la rappresentanza delle azioni piuttosto presso una che presso un'altra sede non è che temporanea, essa deve variare col variare del possedimento delle azioni, e non può per questo dirsi che quando noi attribuiamo ad una sede che *hic et nunc* ha un gran numero di azioni, noi attribuiamo un proporzionato numero di rappresentanti; noi non favoriamo tale sede, ma diamo una rappresentanza alle azioni, la quale rappresentanza, se le azioni andranno in altra sede, ivi pure andrà la rappresentanza delle medesime, e chi avrà queste azioni si farà rappresentare presso la sede nella quale è iscritto. Noi dunque non attribuiamo nessuna preponderanza né ad una sede, né ad un'altra, ma bensì alle azioni, qualunque sia la sede presso la quale siano iscritte.

Ma si dice: alle sedi ove non esistevano azioni, voi

non ne date che venti mila; ma chi ha mai preteso che non siano che 20 mila le azioni in commercio? Ma le azioni in commercio sono tutte quelle che son create, perché tutte sono commerciabili, e tutti i giorni se ne negoziano alla borsa; questa è la pratica in presente, in passato e in futuro. Dunque il pretendere che queste azioni siano sottratte al commercio, è immaginare un fatto che non ha base alcuna, è una condizione di cose insussistente creata per sostenere la tesi, ma che in fatto non esiste.

L'onorevole Senatore Scialoja andava asserendo che vi è una ragione di parità fra le sedi che devon essere rappresentate nel Consiglio superiore della Banca e gli individui che vanno in ciascuna società a votare, il cui numero di voti è circoscritto nello statuto.

Ma di grazia vi è parità nel caso? no, assolutamente.

Ed anzitutto giova notare come noi qui ad una sede attribuendo già un voto, la consideriamo come se avesse 4999 azioni iscritte presso di sé. Ora qual è quel socio che vada a votare che abbia già un altro voto precedente il quale gli attribuisca una preponderanza nella società, come viene ad esser qui attribuita alle sedi in complesso considerate?

Evidentemente dunque questa parità non esiste, questa parità non si può invocare.

Del resto l'onorevole Senatore Scialoja andava anche equivocando nel numero delle sedi che hanno un numero considerevole di azioni....

Senatore **De Gori.** Domando la parola.

Senatore **Farina, Relatore.**... d'onde veniva a dedurre una pretesa parità che veramente non esiste. La sede di Bologna, per esempio, non ha che pochissime azioni, non arriva ad averne 600. Dunque vedono che questa sede che egli crede sia tanto ricca in azioni, non lo è menomamente. Parimente la sede di Milano è assai meno ricca di azioni di quello che l'ha rappresentata l'onorevole preopinante; appena appena la sede di Milano potrebbe avere due rappresentanti, se si terrà il limite di 5 mila, ma se si va molto al di là, non potrà averne più di uno. Ora tale sistema che cosa fa? Fa che diventa sempre più preponderante la rappresentanza attribuita alla sede indipendentemente dal numero dei suoi azionisti, e quindi vediamo prevalere soprattutto quella rappresentanza di località che non ha nessun rapporto colle azioni dalle sedi possedute, e della quale vi parlai testè, dicendo che vi sono sedi esistenti già fin d'ora, e che esisteranno in avvenire a seconda del progetto, le quali non solo non hanno 4999 azioni, come dovrebbero avere per rappresentare un voto, ma non ne hanno nemmeno mille, nemmeno 500.

Per conseguenza, se noi diminuiamo la rappresentanza degli azionisti ed accresciamo la rappresentanza delle località, veniamo a soffocare l'interesse degli azionisti particolari e la loro rappresentanza, sotto la rappresentanza dell'interesse della località.

E qui prego il Senato di osservare che nello statuto

toscana stesso, dove la rappresentanza locale era stabilita, esisteva un'assoluta parità fra la rappresentanza locale e la rappresentanza degli azionisti; e poi era data una terza rappresentanza al Governo per tenere l'equilibrio, per far preponderare la bilancia fra la località e gli azionisti medesimi da quella parte nella quale si credesse giusto.

Ma qui al Governo non abbiamo accordato che un voto; dunque egli colla sua azione ben più difficilmente può far preponderare la maggioranza, e se noi accordiamo una preponderanza enorme alle località, queste località verranno a soffocare intieramente l'interesse degli azionisti privati.

Del resto l'onorevole Senatore Scialoja andava trovando una grande sproporzione fra le sedi dell'Italia meridionale e le sedi dell'Italia superiore; ma ove si ponga mente che già col voto che accordiamo ad ogni sede, noi implicitamente riteniamo che essa abbia 4999 azioni, noi, dico, quando veniamo ad ammettere questa parità, troviamo che le sei sedi che ora sono sprovviste di azioni, sono tuttavia rappresentate nel Consiglio superiore come se avessero poco meno di 30 mila azioni, per cui, aggiungendo a queste 30 mila azioni le 20 mila che si distribuiranno loro, vengono già ad avere una rappresentanza pari alla metà della totalità delle azioni emesse, anzi a più della metà, perchè le azioni da emettersi attualmente non giungeranno che a 95 mila, e 50 mila è più della metà di 95 mila.

Del resto io non posso convenire coll'onorevole preopinante che il numero di cinque rappresentanti stato proposto dall'Ufficio Centrale, rappresenti 25 mila azioni. Il numero di cinque rappresentanti ammesso dall'Ufficio Centrale, in base alla proporzione di 5 mila, non rappresenta che 4, perchè l'altro sarebbe attribuito alla sede, ed a qualunque delle sedi dell'associazione; conseguentemente 4 per 5 fanno 20, e non mai 25 mila azioni.

L'onorevole Senatore Scialoja andava dicendo: «Ma guardate che alla capitale si iscrivono tutti gli stranieri.» Io chiedo qualche scusa al preopinante; il fatto non intà nei termini nei quali egli lo ha rappresentato; gli stranieri generalmente si iscrivono nelle sedi colle quali fanno affari. Vi saranno quindi degli stranieri francesi iscritti a Torino, essendo questa una delle sedi le quali fanno più affari colla Francia, ed anche forse Genova; ma viceversa vi sono altri che si iscriveranno in altre sedi.

Ho dovuto verificare che presso la sede di Milano, ad esempio, furono iscritti azionisti viennesi e triestini, perchè Milano è la sede colla quale fanno affari. Se noi andiamo verso il mezzogiorno, presso quelle Banche noi vediamo che sono iscritte azioni di case greche presso la sede colla quale lavorano, come sarebbe la sede di Livorno; quindi generalmente quelli che prendono azioni non vanno ad iscriversi sempre alla capitale, ma vanno ad iscriversi presso la sede del paese col quale fanno operazioni commerciali.

Per conseguenza anche questa osservazione non ha

base; del resto ho detto che l'Ufficio non farebbe difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Di Revel, non già perchè egli creda che veramente nella proposta che ha fatto vi sia una sproporzione, ma per mostrare una certa deferenza e per dare anche un qualche peso al supponibile desiderio delle altre località, e soprattutto per mostrare quanto grande sia il desiderio suo di conciliazione, ma non perchè ravvisi meno fondata o in diritto o in fatto la proporzione che egli ha fatto ed il limite al quale si è arrestato.

In conseguenza l'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Di Revel, ma non potrebbe accogliere quello dell'onorevole Scialoja.

Presidente. Prima di dare la parola all'onorevole Cambray Digny, pregherei l'onorevole Senatore Di Revel a dire qual è il tenore preciso del suo emendamento.

Senatore Di Revel. Il mio emendamento è di ridurre a 4 il numero di 5.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray Digny.

Senatore Cambray-Digny. L'aveva chiesta prima il Senatore De Gori.

Senatore De Gori. La cedo.

Senatore Cambray-Digny. Volevo dire pochissime parole al Senato per confrontare le cifre onde si comparrebbe il Consiglio superiore secondo i diversi emendamenti che furono proposti. Coll'emendamento dell'onorevole Scialoja che a me pare il terreno di conciliazione più opportuno di tutti, le antiche sedi di Torino, Milano, Genova avrebbero nel Consiglio 8 rappresentanti, quelle di Toscana ne avrebbero 4, che vuol dire che gli azionisti delle antiche Banche sarebbero rappresentati nel Consiglio da 12 rappresentanti. Tutte le altre sedi non hanno che 5 rappresentanti; e se si considera che questi 5 rappresentanti, e per la distanza e per mille altre ragioni assisteranno più difficilmente degli altri alle tornate del Consiglio, si vedrà che la preponderanza è assicurata alle principali città, a quelle cioè che contengono maggior numero di azionisti.

Io per conseguenza sono molto propenso ad accogliere l'emendamento dell'onorevole Senatore Scialoja.

L'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale dà 12 rappresentanti alle sedi di Milano, Genova e Torino, 4 alla Toscana, e 5 per la restante Italia.

Nella proposta dell'onorevole Senatore Di Revel figurano sempre 14 rappresentanti per l'Italia superiore e 5 per la inferiore.

Dico dunque, che mi pare che ogni scrupolo debba esser lasciato da parte, e che si debba accettare l'emendamento proposto dal Senatore Scialoja, il quale veramente lascia una preponderanza più che sufficiente agli azionisti delle sedi principali.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore De Gori.

Senatore De Gori. La cedo al Relatore.

Senatore Farina, Relatore. L'onorevole Senatore Cambray Digny fece un calcolo che andrebbe benissimo, se non avesse uniti insieme i rappresentanti delle

azioni a quelli delle sedi. Se egli calcola cumulativamente i rappresentanti delle sedi e delle azioni a favore dell'Italia superiore, naturalmente ne viene quella sproporzione che indica. Ma se invece vorrà separare la rappresentanza delle sedi (che l'Italia superiore non vedo perchè non debba avere come l'hanno le parti d'Italia dove non esistono le azioni) allora vedrà che invece la rappresentanza delle sedi soffoca quella degli azionisti, mentre la rappresentanza degli azionisti si ridurrebbe nell'emendamento del signor conte Di Revel ad essere di 4 per le due sedi degli antichi Stati, di due per Milano, due per Livorno e Firenze, locchè fra tutti farebbe 14, dalle quali levandone 5 che sono rappresentanti di queste sedi, restano 9, mentre i rappresentanti delle sedi già nel progetto attuale sono 10 colla possibilità di diventare 12. Conseguentemente vede l'onorevole Cambry-Digny che la rappresentanza delle sedi nella proposta del signor conte Di Revel ha già la probabilità di schiacciare la rappresentanza degli azionisti.

Tuttavia fino a questo punto giungiamo; ma se andiamo poi all'emendamento dell'onorevole Senatore Scialoja, la sproporzione fra la rappresentanza delle sedi e quella degli azionisti diventa tale, che assolutamente bisogna dire che ogni rappresentanza di azioni si vuole soffocata nel Consiglio superiore.

Per conseguenza accettiamo l'emendamento dell'onorevole Di Revel quantunque ci sia già un po' di pregiudizio per la rappresentanza degli azionisti.

Presidente. Ha la parola il Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Mi riservo di parlare dopo avere inteso se il signor Ministro accetta la proposta Revel.

Presidente. Ha la parola il sig. Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. L'onorevole Relatore faceva una distinzione che mi sembra troppo assoluta fra i rappresentanti delle sedi ed i rappresentanti degli azionisti. Dico troppo assoluta, perchè ammettendola, pare che si cada in una specie di assurdo.

Difatti, se supponete che siano due rappresentanze distinte, quella delle sedi e quella degli azionisti, vi dirò allora che le sedi che hanno 4999 azioni ciascuna, avendo un solo rappresentante, che nella ipotesi sarebbe rappresentante della sede, non avranno alcun rappresentante degli azionisti, i quali pur debbono essere in ciascuna sede, perchè questa possa costituirsi.

Io non ammetto la distinzione tra l'una e l'altra rappresentanza: ma continuando a ragionare secondo l'ipotesi dell'onorevole Relatore, ne seguirebbe che sopra i 12 deputati delle cinque sedi dell'Italia centrale e superiore, cinque rappresenterebbero le sedi e 7 le azioni; mentre i 5 deputati delle cinque sedi dell'Italia inferiore rappresenterebbero soltanto le sedi. Ond'è che nel Consiglio superiore si bilancierebbe la rappresentanza delle sedi, e quella delle azioni sarebbe nella ragione di 7 per l'Italia superiore, e di zero per l'Italia inferiore.

Questa sarebbe tutt'altro che giustizia. Perchè, per

poche che siano le azioni di una sede, saranno certamente qualche cosa più dello zero.

Ma io respingo la distinzione fra le due rappresentanze, e tengo opinione che il deputato unico di ciascuna sede rappresenta bensì i bisogni locali, ma rappresenta nel tempo stesso gli azionisti che lo elestero.

Secondo il mio giudizio dunque, le cinque sedi dell'Italia inferiore avrebbero nei cinque loro deputati questa duplice rappresentanza; e le cinque dell'Italia centrale e superiore l'avrebbero del pari e nei cinque che loro spettano a ragione eguale, e negli altri sette che avrebbero in ragione del maggior numero di azioni. Questi sette costituiscono pertanto una tal maggioranza, da non poter dubitare che sia in alcun caso poco preponderante il voto di coloro che rappresentano le sedi fornite di maggior quantità di azioni.

Veramente se nel Consiglio superiore ciascun deputato avesse uno o più voti, secondo il numero delle azioni, allora intenderei il ragionamento dell'Ufficio Centrale, ma nel Consiglio superiore ciascun deputato ha un voto solo. Ond'è che, quando le sedi dell'Italia superiore avranno 12 rappresentanti, e quelle della inferiore non più che 5, è impossibile che non sia loro assicurata la maggioranza.

Parmi dunque che il mio emendamento basti a garantire tutti gli interessi ed a conciliare tutte le convenienze.

Senatore Farina, Relatore. Dirò brevissime parole per rettificare quanto disse l'onorevole preoccupante.

È impossibile che in questo momento le sedi dell'Italia meridionale che non arrivano a possedere due mila azioni, tutte insieme, possano avere questa rappresentanza, ma l'avranno quando si emetteranno le azioni che sono loro destinate, ed allora avranno col numero delle loro azioni un maggior numero di rappresentanti nel Consiglio centrale.

Se non che il vero paragone che si deve fare è quello fra le rappresentanze attribuite a priori alle sedi, e la rappresentanza attribuita agli azionisti; questa è la rappresentanza che esiste adesso, e che, ovunque vadano le azioni, esisterà anche in avvenire. Nel progetto del conte Di Revel, attualmente vi sarebbero sette rappresentanti degli azionisti od almeno dieci rappresentanti delle sedi. Dunque vi è già una rappresentanza della località nel rappresentante della sede indipendentemente dal numero delle azioni che le sedi stesse possiedono. Per negare l'evidenza di questo calcolo, non si può far altro che confondere la rappresentanza delle azioni con quella delle sedi ed allora si viene al calcolo fatto dal Senatore Scialoja; ma, io ripeto, questo calcolo è completamente erroneo, perchè, dico, confonde due elementi che nel nostro progetto sono perfettamente separati.

Del resto ripeterò ancora una volta che questa sproporzione è temporanea, giacchè qualunque volta veramente si voglia si potrà far cessare. I negozianti delle loca-

lità ove non siavi che un solo rappresentante non avranno che ad acquistare il prescritto numero di azioni per aver diritto alla nomina di un secondo e d'un terzo, dimodochè l'attuale preponderanza verrà compiutamente spostata, quando veramente si voglia farlo. Per conseguenza io credo dover insistere su quanto ho detto a nome dell'Ufficio Centrale, cioè che accetto l'emendamento del Senatore Di Revel e respingo quello del Senatore Scialoja.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io ho tale fiducia nel senno e nell'imparzialità del Senato, che non mi pento di aver detto che mi rimetteva al suo giudizio. Ma desidererei che non si interpretasse questo mio rimettermi al giudizio del Senato, come se io fossi talmente esitante sulla proposizione che io medesimo ho fatta, che non sapendo, o non volendo esprimere una mia opinione, lasciassi al Senato, di risolverla. In questo senso io non accetto l'interpretazione; io ho una opinione, l'ho ferma, l'ho salda e precisa, e credo che la professione da me fatta sia la più giusta, la più discreta e conciliante che si possa presentare.

Ma poichè l'onorevole Senatore De Gori mi invita ad esprimermi sulle nuove proposte fatte da altri Senatori, io non posso esimermi dal farlo.

Interrogato dunque se, nel mio modo di vedere, accetterei o no la proposizione del Senatore Di Revel; dico che per quanto mi sia di rammarico il non poter essere d'accordo col Senatore Di Revel, non la potrei accettare. Se mi si domanda ancora, accettereste quella del Senatore Scialoja; la risposta sarebbe: l'accetterei come il male minore.

Ecco la risposta che do all'onorevole Senatore De Gori.

Non torno sull'argomento, ma faccio solamente due avvertenze, la prima che fra le proposizioni da me fatte ve ne ha una importantissima: io ho voluto fissare la maggioranza per le deliberazioni del Consiglio superiore, e sono sceso al disotto di quello che aveva stabilito lo stesso Ufficio Centrale.

L'Ufficio Centrale aveva detto nell'art. 33 « Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti. »

Nell'art. 32 del progetto ministeriale era detto: « Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore è necessaria la presenza di metà almeno dei suoi componenti, oltre il Presidente. »

L'Ufficio Centrale nel controprogetto faceva una distinzione che io ho accettata.

La distinzione era tra *affari ordinari e affari straordinari*.

Nell'elenco degli ordinari ci sono quasi tutti gli affari della Banca: gli affari gravissimi, di straordinaria importanza, sono messi nella seconda categoria.

L'Ufficio Centrale aveva creduto di mettere innanzi questa distinzione d'affari, appunto per stabilire la cifra della maggioranza per deliberare; aveva detto: basta la metà più uno per gli ordinari, due terzi per gli altri.

Ebbene, considerando appunto questo che è necessità che ci sia il più formamente possibile un numero di rappresentanti che possa deliberare, io era disceso al disotto di quella cifra, ed aveva detto: bastano 2/5 per gli affari ordinari, il che applicato al caso nostro fa che 7 consiglieri bastino per decidere quasi tutti gli affari della Banca.

Mettetevi adesso nella posizione risultante dalla cifra da me posta all'art. 32, e vedrete che gli azionisti rappresentati nel centro col numero dei loro rappresentanti possono risolvere quasi tutti gli affari.

Questa discrezione nella fissazione del numero dei rappresentanti per le deliberazioni della Banca credo debba essere valutata dal Senato, quando misuri il numero dei rappresentanti.

Questa è la prima avvertenza che sottopongo al Senato.

La seconda sta in ciò, che non mi pare possibile fare la distinzione dell'onorevole Farina intorno al carattere dei rappresentanti primi, quelli che dicevamo essere la base dell'ordinamento della Banca ed i rappresentanti secondi, quasi che i primi non rappresentassero per nulla le azioni, ed i secondi rappresentassero azioni solamente e non altro.

Non veggio nessuna ragione di questa differenza.

Io non ammetto altro che la necessità di un primo impianto, che si riferisce in fondo così alle azioni come in genere alla rappresentanza degli interessi locali del paese. Non veggio nell'altra che un aumento di numero per la rappresentanza maggiore delle azioni, ed intendo che questa stia sempre nella misura e nella periferia degli interessi generali.

Prego poi il Senato di considerare un poco in massa la cosa.

Si mettano innanzi tutte le condizioni attuali dell'Italia, tutte le difficoltà che altre volte abbiamo numerate, se si vuole anche tutte le passioni ed i pregiudizii, perchè un Corpo come il Senato valuta tutto, quando si apparecchia a deliberazioni di questo genere, e si vegga se verificandosi in fatto, che il numero maggiore degli azionisti stia appunto dove è la sede del Consiglio, dove sono le maggiori agevolanze, se l'essergare di troppo le cautele, dove pare che meno abbisognino, non sia per creare quasi l'apparenza di voler sopraffare una minoranza, la quale per le condizioni che le facciamo, anzi che soverchiare, come temeva l'onorevole Farina, potrebbe invece credere di essere soverchiata e annullata.

Dunque dove è necessità, dove è giustizia si faccia pure, ma se vi è della sovrabbondanza, se vi è del soverchio, a che gioverà, se non ad irritare inutilmente gli animi?

L'onorevole Senatore Farina l'altro giorno ha fatto, nel terminare il suo discorso, un'apostrofe all'Italia, madre della legge e del diritto, e quasi ha voluto chiamarci a' suoi tribunali come committitore di ingiustizie e di soverchierie. Vi prego, o signori Senatori, di

dire se è veramente l'ingiustizia dal lato mio, se quando abbiamo abbandonato il concetto di una Banca locale a cui si sarebbero seduti come ad un banchetto gli abitanti di mezza Italia, una Banca locale per la quale avrebbero benedetto il Governo italiano d'averla attuata....

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio.... perchè i Governi precedenti l'avevano vietata sempre, e non si era riuscito mai di poterne costituire di nessuna specie, quando avrebbero potuto vederla organizzata, avrebbero, ripeto, benedetto il nuovo Governo, che veniva ad aprir loro una via di ricchezza e di prosperità; avrebbero avuto da 30 a 40 milioni di lire in capitale, e forse 120 o 140 in biglietti di Banco; ebbene, perchè ciò non si fece? Quella era certo giustizia; ma è pur meglio che in luogo della giustizia si sia fatta della virtù e del patriottismo, ed io non ho che a rallegrarmene.

Si sarebbe potuto tenere anche altro metodo che era quello di accrescere il capitale, come si era fatto nella Lombardia, ed io l'ho voluto appositamente ricordare ieri al Senato, si sarebbe fissato un numero di azioni da attribuirsi alle nuove provincie solamente; le nuove sedi avrebbero avuti i loro delegati nel numero e nelle forme stabilite dallo statuto del 1859, e non si sarebbero allora incontrate le difficoltà che presenta il progetto; nulladimeno io sono contento di non aver incoraggiato l'idea di istituzioni particolari; io sono contento di non aver provocate risoluzioni staccate e parziali e di aver preferito un concetto intero e razionale di avanzamento.

Ho la coscienza di esser stato perfettamente imparziale nello scopo propositomi e nella scelta dei mezzi per raggiungerlo.

Io prego il Senato di non guardare la questione da un lato solo, ma di guardarla in tutte le sue parti; e su di ciò non insisterò ulteriormente.

Ripeto un'altra volta, non sono pentito di aver fatto come ho fatto, e sono sicuro che il Senato vorrà apprezzare e giudicare imparzialmente le cose che ho avuto l'onore di presentare al suo giudizio.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Farina, Relatore. Nelle osservazioni che io feci al signor Ministro, non credo di essermi punto scostato da quanto possa essere conveniente in questa materia.

L'emendamento del signor Ministro non era stato distribuito ed io non lo conosceva ancora, sebbene mi avesse fatto qualche comunicazione al proposito: ma dopo quello che era stato detto, io non poteva sapere quali fossero le idee che egli aveva adottate, e che si ostinava a sostenere.

Il rimprovero pertanto è affatto immeritato.

Del resto il signor Ministro dice che ha operato con tutta imparzialità: sarà nel suo modo di vedere; io

non dico che egli abbia avuto intenzione di commettere parzialità, gli dico che col suo sistema la massima parte degli azionisti viene ad essere privata della rappresentanza, che debbono avere nella società, secondo le leggi di tutte le associazioni del mondo.

Per conseguenza questo fatto mi pare essere abbastanza grave da essere avvertito e per poter raccomandare al Ministro che non voglia stabilire una proporzionalità immaginaria e diversa da quella che si usa in tutte le associazioni congeneri degli altri paesi.

Il signor Ministro si fa un merito di non aver attribuito azioni ad altri paesi; di non aver fatto una Banca nelle altre località dello Stato.

Ebbene lo poteva fare; poteva fare quello che è stato fatto a Milano, e chi mai gli ha impedito di farlo, se egli credeva che si potesse meglio servire agli interessi della giustizia? Nessuno sicuramente.

L'Ufficio Centrale non ha fatto che andare sulle tracce del signor Ministro; trovò che il suo progetto soddisfaceva meglio agli interessi della giustizia e lo presentò: se il signor Ministro crede fare altrimenti, ritiri la sua legge, ne presenti un'altra; ma quando ammettiamo che gli azionisti siano in un sito, ed a questi azionisti togliamo il diritto di farsi rappresentare, per l'idea che vi sono sedi nelle quali non esistono azionisti, le quali si vogliono portare ad avere una preponderanza nel Consiglio superiore, in allora io posso dire che i poveri azionisti sono sacrificati, e che le località che non rappresentano le azioni, vengono ad avere la maggioranza nel Consiglio, sebbene naturalmente non dovesse loro spettare.

In questo stato di cose, analizzate queste circostanze, ignaro ancora di quanto il signor Ministro sarebbe stato per proporre, io l'ho scongiurato a volere nell'emendamento che proponeva seguire le massime della giustizia distributiva; egli crede di averla seguita nell'emendamento che ha presentato, questo è un giudizio suo particolare ed ognuno è giudice della propria coscienza, nè ciò io intacco punto. Ma io sono convinto ed ho diritto di dire che non credo le sue proposte conformi a quello che la giustizia distributiva impone. Dove pertanto a me non sembrarono conformi alla giustizia tali proposte e dove tali non sembrarono all'Ufficio Centrale, ho in suo nome proposto gli emendamenti che potevano, a nostro credere, avvicinarle a questo concetto di giustizia distributiva. Il Senato nella sua saviezza farà ragione delle une e delle altre proposte, senza che occorran reciproci rimproveri.

Presidente. Due emendamenti, come ha inteso il Senato, si sono proposti, ed ambedue riguardano quella parte del progetto ministeriale che è concepita in questi termini:

» Le sedi presso le quali da sei mesi almeno sono iscritte 5000 azioni nomineranno due Deputati. »

Il primo emendamento è quello dell'Ufficio Centrale, sotto emendato dal Senatore Di Revel, il quale oltrechè mi pare sia più largo e si discosti più dal

concetto del testo primitivo, sarebbe poi anche primo nell'ordine di proposizione. Per conseguenza...

Senatore Scialoja. Domando la parola sulla posizione della questione.

Presidente. Mi permetta, se non c'è osservazione credo, che secondo gli usi del Senato quest'emendamento, sia per la sua anteriorità di proposta, sia per il suo concetto, possa essere messo il primo ai voti.

La parola è al **Senatore Scialoja** sulla posizione della questione.

Senatore Scialoja. Io credo che la larghezza o la ristrettezza di un emendamento debba il Senato misurarla più dalla parte formale che ha sotto gli occhi, che da certe conseguenze remote le quali abbisognano di calcoli o di altre combinazioni, in cui esso non è chiamato ad entrare.

Il mio emendamento modifica in due parti il progetto dell'Ufficio Centrale, cioè lo modifica quanto al numero delle azioni che vorrei fossero iscritte presso una sede, perchè si aggiungesse un rappresentante al rappresentante di ciascuna sede. Aumentando questo numero io diminuisco la probabilità di aggiungere un secondo rappresentante al primo. Modifico altresì la proposta dell'Ufficio Centrale abbassando il numero massimo di deputati da 5 a 3.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Senatore Scialoja. Dunque io apporto due modificazioni al progetto invece di una.

Senatore Pareto. Domando la parola sulla posizione della questione.

Senatore Scialoja. Mi parrebbe per questa parte che il mio emendamento abbia ad avere la preferenza ed esser messo il primo a partito.

Presidente. Ho dato più volte lettura al Senato dell'articolo 38 del Regolamento, in cui si stabilisce per regola generale che gli emendamenti saranno posti ai voti secondo l'ordine in cui vennero proposti, o secondo quell'altro che dal Presidente, assenziante il Senato, si riconosce migliore per la chiarezza della discussione.

Finora si era sempre creduto che l'emendamento, il quale si discostava più apparentemente dal testo ministeriale, dovesse avere la preferenza. In materia però delicata come questa sarà giudice il Senato.

La parola è al **Senatore Pareto**.

Senatore Pareto. La larghezza di un emendamento si misura dalla possibilità che resta in seguito di votare degli altri.

Ora, l'emendamento dell'Ufficio Centrale, essendo il più distante, e per così dire, un termine estremo, lascia che poi si possa passare ad altri, ove non fosse adottato; in conseguenza deve essere messo ai voti prima di ogni altro; mentre, se invece si votasse su quello del **Senatore Scialoja** e altri, non ci sarebbe più luogo a votare quello dell'Ufficio Centrale, così devono questi essere votati in seguito.

Il primo a votarsi pertanto deve essere, come appunto disse l'onorevole signor Presidente, quello dell'Ufficio

Centrale o quello del **Senatore Di Revel** che, dopo la dichiarazione dell'Ufficio Centrale di accettarlo, è divenuto perfettamente identico.

Presidente. La parola ora spetta al **Senatore Farina**, poi l'avrà il **Senatore Duchoqué**.

Senatore Farina, Relatore. L'osservazione dell'onorevole **Senatore Scialoja** è basata su d'un fatto che deve portare ad una conseguenza del tutto contraria a quella che egli ha dedotta, poichè, mentre gli altri emendamenti tendono a restringere il numero proposto dall'Ufficio Centrale in un solo modo, il suo tende a restringerlo in due; dunque è doppiamente restrittivo dell'emendamento dell'onorevole **Di Revel** accettato dall'Ufficio Centrale, e non deve dunque precedere gli altri.

Senatore Duchoqué. Forse dico cosa che può trovare difficoltà in qualche disposizione del regolamento, ma procedendo colla logica naturale, a me pare che, affinché tutte le opinioni possano avere soddisfazione nel votare le varie proposte, sarebbe necessario che prima fosse votata la proposta ministeriale, poi quella del **Senatore Scialoja**, poi l'altra del **Senatore Di Revel** e per ultimo quella dell'Ufficio Centrale.

Voci. No! no!... È il regolamento?

Senatore Duchoqué. Può essere, come dicevo, che questo non sia perfettamente conforme al regolamento, ma....

Presidente. Se il Senato vuol revocare il proprio regolamento si potrà votare in questo senso; del resto secondo il regolamento di tutte le assemblee legislative gli emendamenti si mettono ai voti prima del testo primitivo....

Senatore Duchoqué. Io stesso ho cominciato collo annunciare il dubbio che la mia osservazione potesse trovare qualche difficoltà nel regolamento, ma pur l'ho fatta, perchè parevami fosse il miglior mezzo per dare piena libertà di esprimersi alle varie opinioni intorno alle pendenti proposte; del resto, dal momento che il signor Presidente dice che il regolamento assolutamente vi resiste, io non solo non fo una formale proposta, ma ritiro la mia osservazione.

Presidente. Io credo che il regolamento è stato fatto appunto per dare pieno sfogo a tutte le opinioni che si presentano in Senato nell'ordine loro legittimo.

Ora la parola è al signor **Senatore De Gori** che se l'era riservata.

Senatore De Gori. Tutti coloro che abbiano non interrottamente nè frazionatamente, ma assiduamente, e continuamente assistito a questa importante discussione avranno, io spero, la convinzione che tra l'onorevole **Ministro** proponente e l'Ufficio Centrale non era insorta, nella maggior parte dei principii fondamentali, nessuna e vera propria questione di massima, nessuna profonda diversità di premesse, nessuna reale discrepanza di intendimenti; e tutti quelli i quali possono rammentare come in una circostanza analoga il grande e compianto conte di **Cavour** presentasse una legge in siffatta materia, la quale dette luogo ad un importante

Relazione del compianto Senatore Giulio, debbono riconoscere, credo, con gran soddisfazione come la differenza dei principii, che esisteva in quell'epoca, non sia esistita nella presente circostanza.

La questione generica dell'unicità o della pluralità delle Banche; se le Banche debbano essere regolate con un sistema preventivo, o con un sistema repressivo, la questione del capitale, della misura e della proporzione della circolazione, la questione della nomina del governatore, sono tutte state eliminate nella presente discussione in quanto che l'Ufficio Centrale ed il Ministero si sono fortunatamente trovati d'accordo. L'unico punto di differenza, il *Capo delle tempeste* della pacifica navigazione di questa legge è comparso nella composizione del Consiglio superiore il quale deve avere la suprema direzione della Banca.

Nella composizione del Consiglio superiore l'Ufficio Centrale non poteva essere ispirato da altro che da quel principio giuridico, da quel principio rudimentale di filosofia del diritto, per il quale ogni società ha in se stessa l'autorità di darsi legge e governo.

Ma l'Ufficio Centrale, facendo conto di tutte quelle circostanze di fatto le quali avevano consigliato all'onorevole Ministro proponente la composizione del Consiglio superiore in una certa data forma, si guardò bene, dico, l'Ufficio di spingere troppo oltre l'applicazione di questi principii, affinché appunto l'applicazione troppo spinta non ne falsasse il pregio e la virtù.

Cosa fece adunque l'Ufficio Centrale? Esso ritenne che in questa istituzione ci fossero in presenza due distinti interessi: l'interesse della Società fondatrice e proprietaria della Banca; l'interesse del pubblico. All'interesse della società proprietaria e fondatrice della Banca, provvide coll'ammettere nel Consiglio superiore una rappresentanza diretta del corpo sociale.

All'interesse del pubblico provvide, accettando volentieri la proposta Ministeriale, che ogni località la quale avesse una sede fosse rappresentata nel Consiglio superiore.

Così si venivano a raggiungere due intendimenti, si veniva a raggiungere lo scopo che il maggior bene, il maggior utile, il maggior interesse della società fosse rappresentato e tutelato in seno al Consiglio per mezzo dei suoi rappresentanti diretti, e che per il fatto di coloro i quali venivano nel Consiglio superiore a rappresentare gli interessi delle singole località, col loro intervento e colla loro azione l'istituzione si generalizzasse, si popolarizzasse, e che fosse cagione per tutta l'estensione della terra d'Italia, di quella prosperità pubblica, che in fine è l'ultima parola della scienza economica.

Io mi sono un momento fermato a questa composizione del Consiglio superiore, in quanto che non mi dissimulo esser stato soggetto di vivi attacchi per parte di opposte opinioni. Si è accusato di aver voluto, coll'introduzione di un nucleo di azionisti, rappresentanti direttamente il corpo sociale, stabilire una preponde-

ranza del centro sugli interessi locali; si è accusato dall'altra di rappresentare troppo soverchiamente gli interessi delle singole località, o quasi un sistema regionale.

Io credo che la nostra composizione non meritasse nè l'uno, nè l'altro addebito; io non mi so spiegare come non fosse evidente che tanto coloro i quali sarebbero stati nominati dall'assemblea generale, quanto coloro i quali venivano a rappresentare le sedi, erano azionisti e rappresentanti di azionisti, ed avevano, per conseguenza, un identico mandato, un identico interesse, e non poteva mai verificarsi *a priori* quel conflitto che è stato temuto; e a questa combinazione noi solidamente abbiamo dato il nostro assenso, il nostro nome.

L'onorevole Ministro ha iniziata poi in Senato una combinazione differente, e l'Ufficio Centrale l'ha accettata in quanto che ha riconosciuto che nella nuova proposta dell'onorevole Ministro veniva fatta ragione ai diritti della maggioranza del corpo sociale; ed abbiamo accettato siffatta combinazione in quanto che era il principio costantemente da noi propugnato.

L'onorevole Ministro ha ottenuto che noi abbiamo rinunciato al nostro primo concetto.

L'Ufficio Centrale ha ottenuto che nella nuova idea iniziata dal Ministro, sia stata ammessa quella rappresentanza sociale e progressiva, la quale noi abbiamo creduto intimamente legata col diritto della maggioranza.

Il Ministro ha ottenuto il suo intento, l'Ufficio Centrale lo ha ottenuto ugualmente; nè l'uno nè l'altro credo che vogliano in questo momento spingere fino all'ultimo termine, il risultato del buon successo.

L'onorevole Senatore Di Revel ha modificato la proposta dell'Ufficio Centrale riducendo da 5 a 4 il massimo dei rappresentanti possibili di ciascheduna sede, qualunque sia il numero delle azioni che sono iscritte nella sede medesima.

L'onorevole Ministro si oppone a questa riduzione, la quale è stata accettata dall'Ufficio Centrale, e per conseguenza vien fatta nostra. Qui sorge una differenza di opinioni, qui sorge un dissidio, sul quale il Senato deve pronunziare il suo supremo responso.

Io mi prendo la libertà di fare un'aggiunta alla proposta dell'onorevole Senatore Di Revel, che raccomando allo spirito di temperanza del Ministro, che raccomando alla temperanza e alla lealtà de' miei colleghi: fortunato se potrà così farli incontrare in quel terreno di conciliazione, che se non è la più nobile, è per altro una delle più benemerite tradizioni del Senato.

L'aggiunta alla proposta dell'onorevole Senatore Di Revel io la desumo dal testo stesso della legge secondo la proposta ministeriale, secondo la proposta dell'Ufficio Centrale.

All'articolo 58 ove si stabilisce il diritto di votazione a favore degli azionisti è detto:

« Per essere ammesso nelle assemblee locali è ne-

cessario di possedere da tre mesi almeno cinque azioni iscritte nella sede o nelle succursali della circoscrizione.

» Cinque azioni danno diritto ad un voto.

» Per ogni dieci azioni oltre alle cinque si ha diritto ad un altro voto. »

Per conseguenza la progressione del diritto di votazione rispetto all'azionista stà per un voto a cinque azioni; per un altro secondo voto per ogni dieci azioni oltre alle cinque primitive e via discorrendo.

Io propongo che siffatta proporzione stabilita in ordine agli azionisti venga stabilita in ordine alla sede.

È ammesso e ritenuto ormai concordemente dal Ministro e dall'Ufficio Centrale che un deputato per ciascuna sede indistintamente debba esservi, qualunque sia il numero delle azioni che sieno iscritte nella sede; la sede ha un deputato, solo perchè è sede, senza porre al numero delle sue azioni.

Quando la sede ha oltre 5 mila azioni ha, secondo la proposta ministeriale concordata da noi, un secondo rappresentante nel Consiglio superiore. Quando la sede abbia non già altre 5 mila azioni, ma altre 10 mila, come 10 azioni ha oltre le 5 l'azionista che ha diritto al secondo voto, abbia diritto al terzo, e al di là di altre 10,000 all'ultimo possibile; talmente che ci sarebbe il deputato della sede, perchè è sede, il deputato della sede rappresentante le 5 mila prime azioni; il terzo rappresentante della sede che ha 10 mila azioni oltre le prime 5 mila, il quarto solo alle 25,000 azioni.

Questa sarebbe l'aggiunta che ho l'onore di presentare al Senato, e di proporre al Ministro ed ai miei colleghi, e che porrebbe in armonia la rappresentanza delle sedi nel Consiglio superiore, col diritto e voto dell'azionista nelle assemblee sociali.

Presidente. Pregherei l'onorevole proponente di voler trasmettere il suo emendamento al banco della presidenza.

Senatore **Pareto.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto.** È per chiedere se questo emendamento sia dell'Ufficio Centrale o individuale.

Una voce. È individuale.

Senatore **Pareto.** Allora l'Ufficio dirà forse se lo accetta.

Senatore **Farina, Relatore.** Aspetto che il signor Presidente ne abbia dato lettura.

Presidente. Ho pregato l'onorevole proponente di volerlo formulare e di trasmetterlo al banco della presidenza.

(Il Senatore De Gori fa passare al banco della presidenza il suo emendamento.)

Il signor Senatore De Gori propone il seguente emendamento:

« Un deputato per ciascuna sede indistintamente.

» Le sedi che avranno iscritte da sei mesi 5 mila azioni invieranno un altro deputato; per ogni 10 mila

azioni oltre 5 mila, invieranno un terzo deputato; le sedi che avranno iscritte più di 25 mila azioni invieranno un quarto deputato, numero massimo dei rappresentanti di una sede. »

Interrogo il Senato per sapere se è appoggiato.

Cbi lo appoggia, si alzi.

(Appoggiato.)

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale è dolente di non poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole collega.

Anzitutto la proporzione che egli ha citato fra il numero delle azioni, degli individui e dei voti che si possono dare, non potrebbe venir accettato dal signor Ministro e dal Senato e quindi non si sa ancora se passerà o non passerà nella legge. In secondo luogo è evidente che un individuo il quale abbia un determinato numero di azioni e che intende che i voti che alle stesse azioni possono competere, siano espressi nella votazione, cede la sua azione ad un altro e lo fa intervenire nell'assemblea. Questa facoltà sicuramente non può averla la sede, quindi la parità non sussiste.

Havvi inoltre un gravissimo inconveniente indipendentemente dalla osservazione già fatta, ed è: che non si saprebbe quasi mai di qual numero di individui dovesse essere composto il Consiglio superiore; giacchè in conseguenza del numero delle azioni ad ogni momento il numero dei rappresentanti presso il Consiglio superiore della Banca dovrebbe variare.

Oltre a ciò queste ripartizioni creerebbero una vera disparità fra gli azionisti possessori delle dieci mila azioni, giacchè a seconda che gli stessi appartenessero ad una sede che avesse 5 mila azioni o ad una che ne avesse 15 mila, essi avrebbero uno o due rappresentanti nel Consiglio superiore.

Per questi motivi l'Ufficio Centrale è dolente di non potere accettare l'emendamento dell'onorevole suo collega.

Presidente. Abbiamo dunque tre emendamenti: il primo del signor conte Di Revel combinato con quello dell'Ufficio Centrale; il secondo dell'onorevole Senatore Scialoja ed il terzo dell'onorevole Senatore De Gori. Se non si fa una formale quistione di priorità, io porrò ai voti l'emendamento del Senatore Di Revel, che ha lo scopo di fissare il numero *maximum* dei rappresentanti a 4. Se questo non è approvato porrò ai voti quello dell'onorevole Senatore Scialoja ed in ultimo quello del Senatore De Gori.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. È inutile che io dica, che siccome l'emendamento del Senatore De Gori si acosta meno dalla proposta ministeriale, ed è alquanto più largo di quello del Senatore Scialoja, io lo preferirei a quello di quest'ultimo. Avendo già espresse al riguardo le mie in-

tenzioni, solo ricordo che io non chieggo se non che venga lasciato ciò che non è necessario, ciò che è superfluo.

Nella proposta ministeriale si ha tanto quanto basta ad assicurare una maggioranza anche permanente, ed è impossibile che manchi il numero anche senza ricorrere alle altre sedi.

Ciò, ripeto, basta a soddisfare a tutte le esigenze; quello che vi si vuole aggiungere è perfettamente superfluo, è un lusso inutile di precauzioni.

Senatore **Arrivabene**. Io non so in quale condizione di mente siano i miei colleghi, io però mi trovo talmente stanco dalla discussione su questi emendamenti, stati, per così dire, improvvisati, che non so se si potrebbe votare con coscienza, epperò propongo che la seduta sia levata e rimessa a domani.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Non credo che dopo tante discussioni si possa ravvisare conveniente di rimandare la seduta. Del resto, osservo, che nel progetto ministeriale vi vogliono 7 rappresentanti per poter legalmente votare per il disimpegno delle più comuni attribuzioni del Consiglio, e che nella sede centrale non ve ne sarebbero che 4, e secondo il sistema del Ministero due soli, epperò osservo che è insussistente quanto è stato detto in proposito.

Presidente. Comincerò dal leggere l'emendamento del Senatore Di Revel. (*Vedi sopra.*)

Lo ritengo e lo designo come emendamento del Senatore Di Revel, per non inciampare nella ultima disposizione dell'art. 38 del regolamento che stabilisce che gli emendamenti dei Senatori debbono essere messi ai voti prima di quelli dell'Ufficio Centrale.

Chi approva l'emendamento testè letto del Senatore Di Revel, voglia alzarsi.

(Dopo la prova.)

La prova essendo dubbia, si farà la controprova. Quelli che non approvano l'emendamento Di Revel, vogliono sorgere.

(Dopo la controprova.)

Mi dispiace di dover nuovamente incomodare il Senato: ma l'Ufficio di Presidenza ed i signori Segretari non sono perfettamente certi del numero dei votanti, in conseguenza si ripeterà la votazione.

Senatore **Pareto**. Si faccia per divisione.

Presidente. Se il Senato così crede, si farà l'appello nominale per lo squittinio segreto.

Senatore **Alfieri**. È detto nel regolamento che se la seconda prova non è operativa, si passerà alla prova per squittinio segreto.

Presidente. Se permettono darò lettura dell'art. 49 del Regolamento.

(Legge l'art. 49 del Regolamento.)

Io credo che sia più spedito di venir a dirittura all'appello nominale, salvo che alcuno intenda far la proposta di procedere ad un altro esperimento di votazione per alzata e seduta.

Non essendovi osservazione si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti	84
Favorevoli	47
Contrari	37

(Il Senato approva l'emendamento Di Revel.)

Il Senato è convocato a domani alle due precise in adunanza pubblica per la continuazione della discussione di questa legge.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).